



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 115
del 20/07/2021

OGGETTO:

ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N° 311/2004 - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI MOLINI DI TRIORA (IM) - AUTORIZZAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di luglio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:20, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 12:20 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Dott. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
ERNESTA PIZZOLLA - Assessore	No
FEDELE CAVA - Assessore	No
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 2

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Molini di Triora, con nota acquisita al protocollo generale il 15/07/2021 al n° 18687, ha chiesto l'attivazione di una convenzione per il servizio di polizia locale per n. 9 ore settimanali da svolgersi principalmente nei fine settimana, da concordarsi di settimana in settimana in base alle esigenze dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, in base alla normativa vigente, si rende necessaria una convenzione nel caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 (utilizzo di un lavoratore in percentuale tra più enti per un numero di ore che, complessivamente, non può essere superiore al tempo di lavoro d'obbligo: cosiddetto "scavalco condiviso");

VISTO che la richiesta del Comune di Molini di Triora è riconducibile alle previsioni dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali (cosiddetto "scavalco d'eccedenza") applicabile ai comuni di minori dimensioni, che permette a tali Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati (*"557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*);

DATO ATTO in particolare che:

- al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n° 2141/2005 del 25/05/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n° 2 in data 04/10/2005, raffigurano il disposto appena richiamato come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001;
- pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- per ragioni di coerenza sistematica, ad integrazione è applicabile la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08/04/2003, n° 66, come integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n° 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;

PRESO ATTO che – come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere sopracitato – la norma di cui all'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n° 311 si atteggia quale disposizione speciale e derogatoria consentendo, per ciò stesso, il superamento, nel limite delle 48 ore settimanali, dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali;

RISCONTRATO a tale proposito il nulla osta espresso dal Comandante della Polizia Locale;

RITENUTO di dover comunque subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla compatibilità del servizio svolto dagli agenti di P.M. presso il Comune di Taggia, dando atto che gli orari di servizio dovranno essere preventivamente e prioritariamente concordati con il dipendente Comando di Polizia Locale;

INTERPELLATI i seguenti agenti di P.M., che si sono resi disponibili a svolgere il servizio di Polizia Locale presso il Comune di Molini di Triora nel periodo estivo:

Agente Aldo GIULIANO, nato a 31.01.1994 a Casale Monferrato (AL), cat. C,

Agente Marzio MAROSSA, nato il 22.07.1965 a Sanremo (IM), cat. C,

i quali dichiarano l'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali;

CONSIDERATO di poter pertanto autorizzare i predetti dipendenti allo svolgimento dell'incarico sopra descritto presso il Comune richiedente, nel limite di n° 8 ore settimanali (somma totale delle ore rese individualmente) per il periodo dal 24.07.2021 al 29.08.2021, dando atto che gli Agenti sopra indicati si

alterneranno nello svolgimento del servizio presso il comune di Molini di Triora a seconda delle esigenze e dei turni predisposti dal Comune di Taggia;

RICONOSCIUTO che il presente provvedimento non comporta il sostenimento di maggiori spese per l'Ente;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico/ Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

A VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. **DI ESPRIMERE** parere favorevole e di aderire alla richiesta del Comune di Molini di Triora per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della Legge 311/2004, del servizio di polizia locale attraverso personale del Comune di Taggia per i mesi di luglio e agosto per un numero complessivo di ore settimanali pari a 8 per ciascun agente coinvolto;
2. **DI AUTORIZZARE** i seguenti dipendenti, Agenti di P.M. in forza presso il Comune di Taggia, allo svolgimento, non contemporaneo, del servizio di Polizia Locale presso il Comune di Molini di Triora, così come segue:

Agente Aldo GIULIANO	per n. 8 ore settimanali dal 24.07.2021 al 29.08.2021
Agente Marzio MAROSSA	per n. 8 ore settimanali dal 24.07.2021 al 29.08.2021;
3. **DI STABILIRE** che:
 - l'incarico sia subordinato alla compatibilità col servizio svolto dai Dipendenti presso il Comune di Taggia e previo accordo sugli orari di servizio da osservare;
 - che, qualora lo svolgimento dell'attività professionale contrasti o risulti non compatibile con il lavoro svolto presso il Comune di Taggia, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata;
 - la presente convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato;
 - la titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Taggia, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettativa, etc.);
 - per l'espletamento dell'incarico sarà corrisposta ai dipendenti autorizzati la retribuzione spettante prevista per la posizione economica di appartenenza; il trattamento economico ordinario e quello accessorio delle prestazioni aggiuntive, nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per recarsi presso il Comune di Molini di Triora, saranno posti in carico allo stesso Comune di Molini di Triora, che provvederà direttamente alla liquidazione ai dipendenti interessati;
 - detto trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Molini di Triora, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune;
4. **DI RIBADIRE** che, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, l'attività lavorativa oltre l'orario settimanale d'obbligo avverrà alle seguenti condizioni:
 - nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
 - la prestazione lavorativa resa a favore del Comune di Molini di Triora dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
 - le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Molini di Triora di fruire delle prestazioni lavorative dei dipendenti quando gli stessi godano delle ferie concesse dal Comune di Taggia;

- i dipendenti si impegnano a comunicare tramite mail al Comune di Molini di Triora, al comando e all'ufficio personale dell'ente, il nominativo di chi svolgerà il servizio extra orario lavorativo, in relazione ai turni di lavoro assegnati dal Comune di Taggia;
5. **DI DISPORRE** affinché l'ufficio Personale provveda agli adempimenti relativi alla comunicazione dell'incarico al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Taggia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 33/2013;
 6. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
 7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza di procedere al più presto con l'inizio del servizio presso il Comune istante.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONIO Dott. MARIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca STELLA

firmato digitalmente